

ATTO DD 124/A1604C/2024

DEL 04/03/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata Carbonella, ubicata nel Comune di Chiomonte (TO), gestita dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.) e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d'ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 13/11/2023 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 188 del 10/11/2023 con la documentazione corredata dagli atti a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Paolo Baggio - a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. della sorgente potabile denominata *Carbonella*, ubicata nel Comune di Chiomonte (TO), identificata catastalmente nella particella n. 106 del foglio di mappa n. 34 e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.

L'area di salvaguardia della sorgente di cui sopra risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nei punti di presa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

L'emergenza idrica è costituita da tre sorgenti vicine, allineate tra loro a una quota altimetrica di circa 1.600 metri s.l.m. e posizionate in corrispondenza del cambio di pendenza morfologico tra il versante destro del vallone di Combascura - tributario destro del fiume Dora Riparia - e il pianoro di località Carbonella. La captazione - raggiungibile tramite la strada sterrata che serve anche gli edifici di località Carbonella - è formata da due manufatti di intercettazione che convogliano le acque derivate in un'opera di presa costituita da un locale tecnico in cemento armato (dimensioni 4x4,1x3,5 metri); i due manufatti di intercettazione sono rappresentati da cunicoli interrati a forma di L, che hanno le seguenti dimensioni e posizione rispetto al locale tecnico:

- cunicolo 1: sviluppato verso Sud per una lunghezza complessiva di 27 metri, è dotato di tre botole di accesso e dimensioni interne di 0,7x1,2 metri;
- cunicolo 2: sviluppato verso Est per una lunghezza complessiva di 7 metri e dimensioni interne di 0,7x1,2 metri.

L'opera di presa, interrata ad eccezione della parte sommatiale, al suo interno contiene tre vasche sequenziali, distinte in:

- vasca di calma o di sedimentazione, di dimensioni di 5 metri cubi;
- vasca di misura, di dimensioni di 4,5 metri cubi, assolve al compito di misurare la portata dell'acqua



convogliata con stramazzo;

- vasca di carico o di presa, di dimensioni di 3,5 metri cubi, contiene l'innesto con le tubazioni che danno origine alle opere di adduzione.

Tutte e tre le vasche sono dotate di uno scarico di fondo che permette lo svuotamento delle stesse in caso di interventi di manutenzione/pulitura e scarichi di troppo pieno tramite sfioratori per eliminare la quantità d'acqua in eccesso derivata. Il bottino di presa è completato dalla camera di manovra nella quale sono alloggiate le tubazioni e le apparecchiature idrauliche; sul lato dell'ingresso dell'opera di presa sono presenti due muri d'ala di massi ciclopici a contenimento del terrapieno.

Dal punto di vista geologico, l'area in cui si colloca la sorgente è compresa nel Foglio n. 55 "Susa" della Carta Geologica d'Italia a scala 1:100.000 e il substrato è costituito essenzialmente da gneiss, calcescisti e filladi, mentre i depositi quaternari sono quasi sempre attribuibili a depositi glaciali indifferenziati.

Nell'area di emergenza, i principali fattori che condizionano la circolazione idrica sotterranea sono le caratteristiche composizionali delle litologie, l'assetto geologico-strutturale e le relative permeabilità. In generale, i litotipi presenti possono essere riuniti in unità idrogeologiche in funzione del ruolo che rivestono nei confronti della circolazione idrica sotterranea; per il settore in esame, in particolare, si possono individuare un'unità idrogeologica relativa alle coperture e un'unità idrogeologica relativa al substrato.

La prima è relativa alle coperture quaternarie presenti discontinuamente sui versanti, costituite da terreni sciolti derivanti dall'alterazione del substrato in posto, da limitati processi di trasporto ad opera delle acque di scorrimento superficiale e da accumuli relativi a movimenti gravitativi a grossi blocchi. Si tratta, in genere, di ghiaie e sabbie fini inglobanti ciottoli e frammenti di gneiss; la frazione fine, localmente prevalente, comprende sabbie fini. Lo spessore complessivo - dai dati di sottosuolo disponibili - risulta molto variabile a seconda del contesto morfologico a cui si riferisce, è di pochi metri di spessore. La permeabilità è di tipo primario per porosità con una estrema variabilità in funzione della granulometria prevalente nel deposito. Nella seconda unità idrogeologica, ovvero quella relativa al substrato, la composizione mineralogica e i caratteri tessiturali delle rocce conferiscono all'ammasso - in condizioni indisturbate - una permeabilità primaria molto ridotta; il comportamento idrogeologico risulta tuttavia improntato dai caratteri di permeabilità secondaria per fessurazione lungo le superfici di scistosità e per fratturazione in corrispondenza delle principali discontinuità.

Per la sorgente in esame non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in questo caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A) e, di conseguenza, l'area di salvaguardia individuata coincide con il bacino di alimentazione dell'emergenza e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle trincee drenanti, per una superficie complessiva di 1.806 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa, per una superficie di 28.318 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 419.863 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati *"Tavola: C - COMUNE DI CHIOMONTE - STUDIO IDROGEOLOGICO - PROPOSTA FASCE DI RISPETTO - SCALA 1:5.000"* e *"Elenco delle particelle catastali interessate dall'area di salvaguardia"*, estratti conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Paolo Baggio - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che nel bacino di alimentazione non sono presenti potenziali centri di pericolo in quanto la sorgente è posta in un contesto montano prossimo allo spartiacque con la Val Chisone contraddistinto da spiccata naturalità ambientale, in un'area boscata priva di antropizzazione nella quale è presente una strada sterrata forestale con accesso regolamentato, che si suppone

non costituire un problema per la qualità dell'acqua in quanto percorsa sporadicamente da soli mezzi di servizio. Nei terreni ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia non sono presenti né attività agricole, né di pascolo, pertanto, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui al relativo Allegato B. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006; nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 12/10/2021, ha trasmesso al Comune di Chiomonte (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione - la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Carbonella*, ubicata nel medesimo Comune di Chiomonte e gestita dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Chiomonte (TO), interessato dall'area di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 26/10/2021 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, condividendo la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente che, dal momento che il contesto in quota determina una situazione di spiccata naturalità ambientale, non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nell'area di salvaguardia individuata; inoltre, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006, non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- si provveda all'adeguamento, sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- nel caso in cui i terreni ricadenti nell'area di salvaguardia venissero destinati a uso agricolo, è necessario che chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia predisponga e sottoscriva uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari secondo quanto previsto dall'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e lo presenti alla Città Metropolitana di Torino;
- nel caso in cui le zone di rispetto venissero utilizzate per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006 vieta specificamente la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta, mentre il comma 1, lettera m) del medesimo articolo vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti;
- per quanto riguarda la presenza di infrastrutture viarie, è necessario prevedere la manutenzione costante dei sistemi di deflusso delle acque al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque piovane o dovute a sversamenti accidentali; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;

- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici del comune interessato, che dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione della stessa area.

L'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, visionati gli esiti delle analisi dei campioni d'acqua prelevati presso la sorgente *Carbonella* nelle date 14/3/2022, 13/6/2022, 27/7/2022, 12/10/2022 e 12/12/2022 e effettuati gli opportuni accertamenti, con nota agli atti dell'amministrazione ha dichiarato che l'acqua fornita dalla stessa sorgente è conforme alle caratteristiche di qualità fissate dal d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. e può quindi essere destinata al consumo umano.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47, in data 23/11/2023.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che la sorgente potabile *Carbonella*, ubicata nel Comune di Chiomonte (TO), gestita dalla S.M.A.T. S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, è stata inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2/12/2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda all'adeguamento, sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione e i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 12/10/2021, con la quale è stata trasmessa al Comune di Chiomonte (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione - la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Carbonella*, ubicata nel medesimo Comune di Chiomonte e gestita dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 26/10/2021 - prot. n. 96630;

vista la nota dell'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 188, in data 10/11/2023, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 13/11/2023 - prot. n. 0003459, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

DETERMINA

- a. L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Carbonella*, ubicata nel Comune di Chiomonte (TO), gestita dalla S.M.A.T. S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, è definita come risulta negli elaborati "*Tavola: C – COMUNE DI CHIOMONTE - STUDIO IDROGEOLOGICO - PROPOSTA FASCE DI RISPETTO - SCALA 1:5.000*" e "*Elenco delle particelle catastali interessate dall'area di salvaguardia*", estratti conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Paolo Baggio - e allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le

limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*, relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

- c. Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Chiomonte (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dei due cunicoli interrati di intercettazione delle acque, dell'opera di presa contenente la vasca di calma/sedimentazione, la vasca di misura e la vasca di carico/presa e della camera di manovra nella quale sono alloggiati le tubazioni e le apparecchiature idrauliche.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario della captazione - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione;
 - all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Chiomonte, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalla captazione e i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/1/1997 (Vigente dal 28/5/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
 - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione *"Amministrazione trasparente"*.

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin



r_piemon - Rep. DD-A16 04/03/2024.0000124.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PAOLO MANCIN



Elenco delle particelle catastali interessate dall'area di salvaguardia - SorgenteCarbonella - Comune di Chiomonte (TO)

AREA DI SALVAGUARDIA	FOGLIO	PARTICELLE		DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO
Zona di Tutela Assoluta (ZTA)	34	completa	106	prato
	35	pro parte	14	prato
Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)	34	pro parte	73, 93	bosco
	35	pro parte	14	prato
	35	pro parte	15	bosco
Zona di Rispetto Allargata (ZRA)	34	pro parte	71, 73, 74	bosco
	35	pro parte	15	bosco